

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

## Disciplina dell'attività di consegna di beni per conto terzi, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider

STIPULATO TRA



CCNL per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto terzi, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider

Inizio validità : 1 gennaio 2022 - Scadenza economica: 31 dicembre 2024 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2024

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di dicembre in Roma, presso la sede Nazionale della Confael in Via Adolfo Ravà n. 106,

le sottoindicate Parti:

- CONFIMITALIA aderente a CIU, rappresentata dal Presidente Nazionale e legale rappresentante Dott.ssa Gianna Muratori;
- SNALP promosso dalla Confael e aderente a CONFSAL, rappresentata dal Vice Segretario Nazionale Vicario Dott. Egidio Gubbiotto;
- CONFANEL, rappresentata dal Segretario Generale Confederale Dott. Domenico Marrella;

#### Premessa

L'attività di consegna di beni per conto di terzi e, in particolare modo, quella di consegna del cibo rappresenta un innovativo servizio di offerta al pubblico che permette di ordinare cibo e altri prodotti, ai ristoratori ed agli esercenti la possibilità di ricevere gli ordini, ai Rider la possibilità di offrire volontariamente la propria opera di consegna. Tale servizio avviene attraverso la gestione e lo sviluppo di imprese software online e di applicazioni mobile per smartphone che interagiscono tra loro. In ragione della nota sproporzione in termini di forza contrattuale tra i c.d. Rider e le imprese software, le Parti con il presente contratto intendono tutelare e fornire maggiori garanzie a coloro che decidono di fornire la propria disponibilità a consegnare i prodotti richiesti dal consumatore finale tramite le imprese software online.

#### Indice

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Quadro Normativo



Articolo 3 Caratteristiche del food delivery  
Articolo 4 Relazioni sindacali  
Articolo 5 Validità e sfera di applicazione  
Articolo 6 Inscindibilità delle norme contrattuali  
Articolo 7 Definizione di Rider, modalità e tipologia di collaborazione  
Articolo 8 Forma del contratto individuale di lavoro  
Articolo 9 Recesso e cessazione del contratto individuale di lavoro  
Articolo 10 Compenso  
Articolo 11 Compenso minimo per consegna  
Articolo 12 Incentivo temporaneo nuove Città e zone  
Articolo 13 Sistema premiali  
Articolo 14 Dotazioni di sicurezza  
Articolo 15 Diligenza del Rider, riservatezza e pluricommitenza  
Articolo 16 Assicurazione Inail  
Articolo 17 Assicurazione per danni contro cose e terzi  
Articolo 18 **Obblighi di sicurezza e formazione**  
Articolo 19 Ulteriore opportunità formative  
Articolo 20 Pari Opportunità  
Articolo 21 Tutela della privacy  
Articolo 22 **Contrasto al caporalato ed al lavoro irregolare**  
Articolo 23 Assistenza fiscale  
Articolo 24 **Commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale**  
Articolo 25 Bilateralità  
Articolo 26 Diritto di informazione  
Articolo 27 Convenzioni  
Articolo 28 Diritti sindacali  
Articolo 29 Rinvio alla legge  
Articolo 30 Decorrenza e durata

**Protocollo d'intesa 'emergenza da COVID-19' - misure di contenimento concordate**

Al riguardo si precisa che, nell'ambito dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, le parti firmatarie del presente accordo si sono incontrate per decidere orientamenti comuni, da concretizzare con la redazione di un protocollo, sulle misure e sugli accorgimenti da adottare negli ambienti di lavoro, al fine, da una parte, di





garantire la continuità dei servizi pubblici gestiti e, dall'altra parte, di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori/trici che espletano le attività necessarie a garantire servizi di così elevato valore sociale e sanitario.

Le Parti, preso atto

- delle indicazioni dell'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha qualificato l'epidemia da COVID -19 una pandemia;
- dei provvedimenti adottati in proposito dal Ministro per la Salute;
- dello stato di emergenza disposto dal Governo sull'intero territorio nazionale e della conseguente necessità di osservare le misure urgenti per il contenimento del contagio adottate con i decreti legge che si sono succeduti al D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, da intendere qui trascritti, nonché di tutte le disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, da intendere qui trascritti;
- della natura di servizio pubblico essenziale dei servizi gestiti, dei quali il legislatore ha assicurato la continuità anche in concomitanza dell'attuale crisi sanitaria, pena l'insorgere di ulteriori gravi conseguenze per la salute pubblica e per il successo delle stesse misure di contenimento della diffusione dell'epidemia in corso;
- della conseguenziale e indifferibile necessità di tutelare la sicurezza dei lavoratori/trici impegnati nello svolgimento del servizio pubblico reso a tutta la collettività e nell'interesse del Paese;
- delle prescrizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro promosso dal Governo e sottoscritto dalle rispettive Confederazioni, in data 14 marzo 2020 ('protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro') e successive modifiche e integrazioni, da intendere qui trascritto e al quale le parti contraenti intendono dare attuazione nella pienezza, anche con disposti integrativi comunque finalizzati a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia precauzionale di contenimento adottate per contrastare l'epidemia ritengono necessario
- ridurre il più possibile i tempi di esposizione dei lavoratori/trici al contagio, al fine di contenere il propagarsi del virus, nel rispetto delle disposizioni normative, anche emanate in via d'urgenza, e con l'adozione di specifiche misure di contenimento, ed evitare che un denegato diffondersi del contagio tra i lavoratori/trici possa mettere a



rischio anche l'operatività legata a servizi indispensabili, come quelli di distribuzione e di vendita del gas e del ciclo idrico integrale;

- garantire la disponibilità dei servizi erogati, considerando prioritariamente la tutela delle attività di coloro che operano in contesti lavorativi dove sono chiamati a svolgere attività indispensabili ma che vengono svolte in contesti con elevati rischi da esposizione ad agenti virali;

- contribuire, attraverso un sistema di relazioni industriali attento al rispetto della salute, diretto alla sicurezza degli operatori impiegati, e della collettività, e caratterizzato dalla partecipazione e dalla trasparenza nei processi decisionali, alla realizzazione nelle sedi lavorative, e nei luoghi di lavoro connessi, di prassi organizzative dirette a garantire i livelli qualitativi di erogazione del servizio con la prioritaria attenzione per la sicurezza dei lavoratori/trici impiegati, in particolare favorendo l'uniformità delle misure adottate nei diversi ambiti lavorativi;

- promuovere iniziative affinché le Aziende dotino il personale dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI e di ogni altro mezzo necessario per l'operatività e, particolarmente, propongano e diano impulso alle Autorità Pubbliche competenti di disporre l'approvvigionamento dei DPI, e di ogni altro bene necessario al pieno funzionamento della rete e degli impianti, parificando le esigenze di approvvigionamento espresse dalle Aziende dei servizi pubblici locali e a quelle del Comparto Sanitario Nazionale e/o della Protezione Civile;


- sottoscrivere il presente protocollo sia a conferma dell'impegno comune assunto da tutte le Parti sociali nella lotta alla espansione dell'infezione sia per favorire la diffusione dello stesso protocollo nei territori, da assumere a riferimento nell'applicazione dei metodi di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori/trici.

e convengono

di costituire un Comitato Nazionale

Le parti, al fine di contribuire alla attuazione dei piani di minimizzazione e/o di contenimento del rischio nella continuità del servizio nelle Aziende, con particolare riferimento a quelle medio-piccole, riservano di istituire un Comitato Nazionale con il compito di esaminare ed affrontare le tematiche relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica;

alle attività del Comitato, ove necessario, potranno essere chiamati a partecipare esperti in grado di fornire elementi di conoscenza e di impostare attività di ricerca utili al miglioramento delle condizioni di salute e della sicurezza del settore;






il Comitato si pone come obiettivo il superamento di eventuali situazioni di criticità, rilevate dalle parti o dai Comitati aziendali istituiti, che potrebbero compromettere la correttezza delle prassi adottate in Azienda sulla base sia del Protocollo condiviso sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra il Governo e le Parti sociali ed ai DPCM che si sono susseguiti in materia sia del presente protocollo d'intesa.

e di adottare le seguenti misure di prevenzione e di contenimento

- sospendere, sino al mantenimento dello stato di emergenza decretato dal Governo, le attività dei reparti aziendali non indispensabili, per limitare, per quanto il più possibile, la presenza del Personale negli uffici aziendali e i connessi spostamenti casa/luogo di lavoro;
- garantire le attività finalizzate ad evitare rischi per la pubblica incolumità, alla continuità della fornitura in caso di interruzioni (a titolo semplificativo e non limitativo, il pronto intervento con le modalità consolidate), al mantenimento dei livelli adeguati di erogazione e di sicurezza dei servizi e dell'accesso alla fornitura;
- garantire, nel settore idrico, l'attività indispensabile ad affrontare il rischio connesso ad eventi che potrebbero avere ripercussioni di carattere sanitario o sociale, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la siccità nelle stagioni estive;
- garantire per le attività essenziali che comportino l'accesso del personale all'interno delle abitazioni private il rispetto delle modalità di cui all'allegato 1, del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, di seguito trascritto e per quanto riferibile allo svolgimento dell'attività lavorativa: 'Misure igienico-sanitarie: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate';



- raccomandare alle imprese del settore di rispettare le regole e le indicazioni e, in particolare, le misure di sicurezza prescritte nell'allegato 1, lettera d, del DPCM 8 marzo 2020, sopra trascritto;
- privilegiare le modalità di lavoro agile (c.d. 'smart working') per tutte le categorie di lavoratori/trici la cui attività può essere svolta attraverso tale forma di telelavoro;
- richiedere alle Amministrazioni competenti la sospensione e/o la limitazione di tutte le attività non essenziali che possano comportare contatti interpersonali per i lavoratori/trici;
- fare ricorso e attivare l'utilizzo delle ferie e dei permessi spettanti maturati e maturandi nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, per tutto il personale la cui prestazione sia ritenuta non necessaria, al fine di consentire ai lavoratori/trici l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, anche a rotazione, in linea con quanto indicato nel DPCM in data 11 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nonché nel sopra richiamato Protocollo Condiviso in data 14 marzo 2020 e, all'esito di una intervenuta validità temporale delle richiamate disposizioni e al verificarsi di una riduzione delle attività lavorative, fare ricorso e attivare gli ammortizzatori sociali di legge, in attuazione delle disposizioni emanate e riferite all'emergenza epidemiologica COVID-19;
- qualora, ai fini di garantire la continuità del servizio, sia necessario un presidio fisico presso le sedi aziendali, limitare quantitativamente tale presidio nel minimo necessario e, se possibile, con la previsione di una rotazione tra i lavoratori/trici, e, in ogni caso, assicurando l'adozione di tutte le indicazioni di cui all'allegato 1, del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle successive emanate e emanande dalla Autorità Sanitarie;
- privilegiare modalità di organizzazione del lavoro per il personale tecnico e operativo che prevedano la partenza da casa per raggiungere i luoghi di svolgimento delle attività, al fine di evitare spostamenti verso il luogo di lavoro e possibili assembramenti negli spogliatoi;
- limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti aziendali, contingentando gli accessi e la presenza negli spazi comuni;
- limitare ai casi strettamente necessari, e comprovati da motivate ragioni e urgenze, l'accesso di terzi presso le sedi aziendali e vietarne comunque l'accesso se i motivi addotti non siano supportati da tali requisiti e siano comunque diversamente risolubili senza un ingresso presso le sedi aziendali;





- sospendere, fatte salve necessità dettate da ragioni la cui improcrastinabilità sia dettagliatamente motivata, tutte le trasferte per riunioni, corsi di formazione, seminari e convegni, e, comunque, per tutte quelle iniziative e/o attività per le quali siano prevedibili assembramenti evitabili, privilegiando le audio/video conferenze da remoto;
- sanificare con frequenza e modalità adeguate i luoghi di lavoro e tutte le aree comuni, aumentando gli interventi nei luoghi dove è prevista una attività lavorativa organizzata in più turni giornalieri;
- dotare il Personale dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI idonei in ragione delle diverse situazioni in cui vengono svolte le attività, in coerenza con tutte le prescrizioni dettate dai disposti normativi e regolamentari e dalle Organizzazioni Sanitarie Nazionali;
- aggiornare il documento di valutazione dei rischi dopo l'emanazione di disposizioni normative e regolamentari emanate e presupposte e connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19;
- attuare il controllo sanitario del Personale anche seguendo le indicazioni del medico incaricato dalla Azienda.

Le Aziende e le Organizzazioni Sindacali, in tutte le proprie articolazioni, si impegnano a divulgare e far rispettare il presente protocollo nel fine di mantenere rapporti costruttivi e prioritariamente indirizzati alla risoluzione dell'emergenza epidemiologica nel rispetto della salute di tutti i lavoratori/trici.

Il presente Protocollo potrà eventualmente essere integrato e/o modificato dalla Parti sottoscrittrici alla luce degli sviluppi dell'emergenza epidemiologica.

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

1) Ai fini del presente Contratto, si definiscono:

- Imprese, le aziende che mettono a disposizione i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni;
- Rider, i lavoratori eterodiretti e, quindi, equiparabili ai lavoratori subordinati che decidono di svolgere attività di consegna di beni per conto altrui, sulla base di un contratto con una o più Imprese.
- Nuove Città e/o Zone di Servizio, le singole aree urbane o le singole zone delle medesime aree urbane all'interno delle quali la singola Impresa non offre, al momento



della sottoscrizione del presente Contratto, il proprio servizio di consegna tramite i Rider che collaborano con la impresa stessa.

## **Articolo 2**

### **Quadro normativo**

L'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante imprese digitali.

Con il presente contratto collettivo, le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 devono intendersi non applicabili.

Con il presente contratto collettivo, le Parti riconoscono l'autonomia del lavoratore nella fase genetica del rapporto, in ragione della mera facoltà dello stesso ad obbligarsi alla prestazione, ma, al contempo, riconoscono il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, tanto che le modalità imposte dal committente integrano un'etero-organizzazione che dà luogo all'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

## **Articolo 3**

### **Caratteristiche del settore del Food Delivery**

Il Food Delivery è un settore che propone un innovativo servizio di offerta al pubblico che permette di ordinare cibo e altri prodotti, ai ristoratori ed agli esercenti la possibilità di ricevere gli ordini, ai Rider la possibilità di offrire volontariamente la propria opera di consegna. Tale servizio avviene attraverso la gestione e lo sviluppo di imprese software online e di applicazioni mobile per smartphone che interagiscono tra loro.

## **Articolo 4**

### **Relazioni sindacali**

Le Parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo, anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco



interesse per favorire la vitalità del settore, per garantire l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.

Ancor più le Parti intendono, reciprocamente, con il presente Contratto valorizzare e identificare il lavoro dei Rider e dei lavoratori riconducibili a tale qualifica, attesa l'importanza sociale e professionale di tale figura portatrice di modelli sindacali innovativi.

## **Articolo 5**

### **Validità e sfera di applicazione**

Il presente Contratto si applica a tutte le aziende facenti parte del comparto trasporti e logistica ovvero alle aziende che svolgono principalmente attività di consegna di beni per conto terzi ovvero alle aziende che inseriranno un riferimento al presente C.C.N.L. nel contratto individuale impegnandosi al rispetto integrale delle misure ivi stabilite.

Il presente Contratto viene stipulato ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, comma 1, e 47 quater del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 6**

### **Inscindibilità delle norme contrattuali**

Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina in maniera organica e unitaria per tutto il territorio Nazionale i rapporti di lavoro tra le Imprese e i Rider e i lavoratori riconducibili a tale qualifica.


Il presente Contratto Collettivo Nazionale rappresenta un complesso unitario ed inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e derogabile - esclusivamente con clausole di miglior favore - per i lavoratori autonomi di cui al Capo V bis del D.Lgs. 81/2015.

## **Articolo 7**

### **Definizione di Rider, modalità e tipologia di collaborazione**

Il Rider, ai fini del presente Contratto e come definito in premessa, è un lavoratore eterodiretto e, quindi, equiparabile al lavoratore subordinato che, sulla base di un contratto con una o più Imprese, decide se fornire la propria opera di consegna dei beni, ordinati tramite apposita applicazione on line

Le prestazioni di lavoro tra Rider e Imprese sono caratterizzate dalla flessibilità delle stesse. La prestazione si concretizza nella consegna di cibo e altri prodotti ai clienti





finali. Per fare ciò il Rider è chiamato a recarsi nel luogo designato, ritirare i beni ed effettuare, con mezzo di trasporto proprio, la consegna al cliente finale.

Il Rider, per rendersi disponibile a ricevere proposte di consegna, può accedere al software della Impresa tramite login e ricevere proposte di prestazioni come definito sopra, senza che ciò comporti accettazione delle stesse. Resta comunque ferma per il Rider la facoltà generale di accettare o meno le proposte di prestazione a suo insindacabile giudizio.

La proposta di prestazione include l'indirizzo del luogo designato per il ritiro e per la consegna dei beni ai fini della esecuzione della prestazione stessa.

Il Rider potrà decidere se e quando iniziare a connettersi alla impresa digitale e, anche se connesso alla stessa, se e quando accettare le richieste di servizio oggetto della prestazione.

Il Rider non potrà essere assoggettato ad alcun vincolo di orario. Ne consegue che la sua assenza non dovrà essere giustificata e la presenza non potrà essere imposta.

I diritti, le tutele e le garanzie di cui ai successivi articoli, così come la modalità di calcolo del compenso contrattuale di cui al successivo art. 10, 11 e 12 si applicano a tutti i Rider il cui rapporto è regolato dal presente Contratto Collettivo, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro individuale sottoscritto tra Impresa e Rider.

I rapporti regolati dal presente contratto si intendono disciplinati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Rider potrà determinare le modalità di esecuzione dell'eventuale prestazione nell'ambito delle condizioni generali contenute nel contratto individuale.

## **Articolo 8**

### **Forma del contratto individuale di lavoro**

Il contratto individuale di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta, sottoscritto da Impresa e Rider e a questi consegnato, come previsto nel Capo V bis del D.Lgs. 81/2015.

Il contratto di lavoro deve contenere in maniera imprescindibile i seguenti elementi:

- l'identità delle Parti;
- il richiamo esplicito al presente Contratto Collettivo Nazionale;
- la descrizione dell'attività lavorativa che si richiede;



- il diritto del Rider, e lavoratori riconducibili a tale qualifica, di autoregolamentarsi nell'attività lavorativa, relativamente ai: tempi, luoghi, orari e modalità di esecuzione della prestazione;
- gli obblighi contrattuali delle Parti;
- il rispetto e le modalità di applicazione del D.Lgs. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- il richiamo e il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliti dal D.Lgs. 81 del 2008.

## **Articolo 9**

### **Recesso e cessazione del contratto individuale di lavoro**

Il Rider può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato e senza alcun onere a suo carico, previa comunicazione scritta alla Impresa.

Le Parti concordano che nel caso in cui il Rider si rendesse responsabile di una violazione per colpa grave o dolo, oggettivamente riscontrabile, delle pattuizioni contrattuali di cui al contratto di lavoro, l'impresa potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza l'osservanza di alcun termine di preavviso.

Nel caso dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Impresa potrà recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall'articolo 2118 codice civile.

## **Articolo 10**

### **Compenso**

Il compenso spettante al Rider per l'attività prestata non potrà in nessun caso essere inferiore a quanto stabilito nel presente Contratto Collettivo.

Le modalità delle eventuali prestazioni rese nell'ambito delle collaborazioni di cui al presente contratto rendono necessaria una struttura di compenso che consideri quali fattori di determinazione i seguenti elementi:

- è sempre ferma per il Rider la possibilità di accettare (e dunque effettuare) o non accettare consegne nell'ambito dell'intero rapporto;
- non viene in nessun caso richiesto al Rider di effettuare consegne o, neppure, essere disponibile a ricevere proposte per un periodo di tempo determinato;
- il Rider non ha, pertanto, alcun obbligo al di fuori dell'eventuale svolgimento professionale e responsabile dei servizi accettati;





- il Rider è sempre libero nella medesima unità di tempo (ora o frazione di essa) di effettuare servizi per Imprese diverse, anche direttamente concorrenti tra loro.

Le Parti individuano i seguenti criteri che potranno essere implementati in base a modalità caratteristiche del business di ciascuna Impresa:

- distanza della consegna;
- tempo stimato per lo svolgimento della consegna;
- fascia oraria;
- giorno feriale o festivo;
- condizioni meteorologiche.

I criteri individuati rappresentano un elenco esemplificativo e mai esaustivo, pertanto le Parti potranno individuarne ed implementarne ulteriori.

Le Parti concordano che il Rider riceverà il proprio corrispettivo, in maniera non prevalente, in base alle consegne effettuate, ferma la possibilità per le Parti di determinare compensi in base a parametri ulteriori.

## **Articolo 11**

### **Compenso minimo per consegna**

Le Parti concordano che al Rider sia riconosciuto un compenso minimo per una o più consegne, determinato sulla base del tempo stimato per l'effettuazione delle stesse. Tale compenso è equivalente a euro 11,50 (undici/50) lordi l'ora. Nel caso in cui il tempo stimato dalla Impresa per le consegne risultasse inferiore ad un'ora l'importo dovuto verrà riparametrato proporzionalmente ai minuti stimati per le consegne effettuate.

Le Parti concordano che, in aggiunta al compenso minimo di cui al paragrafo precedente, sarà dovuta un'indennità integrativa ex articolo 47-bis, comma 3, d.lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- A) prestazione di lavoro svolto di notte;
- B) prestazione di lavoro svolto durante le festività;
- C) prestazione di lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

L'indennità integrativa di cui al presente paragrafo sarà pari a:

- 10% in caso di presenza di una sola circostanza di cui alle precedenti lettere A, B, e C;
- 15% in caso di concomitanza di due delle circostanze di cui alle precedenti lettere A, B, e C;



- 20% in caso di concomitanza di tutte e tre le circostanze di cui alle precedenti lettere A, B, e C.

Le Parti concordano che:

- condizioni di “lavoro svolto di notte”, si intendono le proposte di consegna accettate ed effettivamente concluse fra le ore 00.00 e le ore 07.00;

- “condizioni meteorologiche sfavorevoli”, in attesa di una puntuale identificazione e determinazione delle specifiche condizioni, peraltro non definite dalla legislazione vigente, da parte della Commissione Paritetica di cui all'art. 25, si intendono le precipitazioni di pioggia di almeno 2 millimetri l'ora o la neve, come risultante dai dati di un database meteorologico indipendente. Resta fermo che in condizioni di pericolo oggettivamente riscontrabili, relativamente alle condizioni meteo, le imprese interromperanno il servizio;

- condizione di “festività”, si intendono le seguenti giornate: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° gennaio, 6 gennaio, la Pasqua e il Lunedì seguente, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e il Santo Patrono del Comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Ai fini della determinazione del compenso vengono fatte salve diverse condizioni di miglior favore definite a livello aziendale.

## **Articolo 12**

### **Incentivo temporaneo nuove Città e zone**


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 che precede, si concorda che, nella fattispecie di apertura da parte della singola Impresa di ogni Nuova città e/o Zona di Servizio, per un periodo minimo di 4 mesi, per ogni 60 minuti consecutivi di disponibilità online, il Rider riceverà:

(i) un compenso equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 8,50 euro) in assenza di proposte di consegna;

(ii) un incentivo integrativo che porti ad un compenso minimo equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 8,50 euro), nel caso in cui abbia effettuato consegne per un compenso inferiore, e non abbia rifiutato alcuna proposta.

Pertanto, e a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- l'effettuazione di consegne il cui valore complessivo superi gli 8,50 euro, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi, determina la mancata corresponsione





dell'incentivo, ma il riconoscimento dei compensi secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 che precedono;

- la mancata ricezione di proposte di consegna, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi, determina il riconoscimento dell'incentivo di cui al presente articolo;
- l'effettuazione di consegne il cui valore complessivo non raggiunga il valore dell'incentivo, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi, determina il riconoscimento di una integrazione pari alla differenza necessaria al suo raggiungimento;
- il rifiuto anche di una sola consegna determina, in ogni caso, il mancato riconoscimento dell'incentivo, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi e per i suoi multipli;
- il rifiuto di una singola consegna nell'ambito di 60 minuti consecutivi, non determina il mancato riconoscimento dell'incentivo su di un periodo successivo, ma non consecutivo.

Le Parti concordano che il riconoscimento dell'incentivo di cui al presente articolo non troverà applicazione di fronte a comportamenti fraudolenti. Le singole modalità di prevenzione dei comportamenti fraudolenti saranno comunicate da ciascuna Impresa, o secondo altre modalità definite dalle Parti.

### **Articolo 13**

#### **Sistemi premiali**

Le Parti, nel riconoscere e valorizzare il rapporto tra lavoratori e imprese nonché la produttività resa, stabiliscono che al raggiungimento da parte del Rider in ciascun anno solare (da intendersi dall'1 gennaio al 31 dicembre) di n. 1.500 (millecinquecento) consegne e multipli di mille e cinquecento per ogni singola Impresa, prescindendo dal valore economico specifico di ognuna consegna, è corrisposto da parte di tale Impresa un importo una tantum di euro 600,00 (seicento/00).

Ai fini della sicurezza dei lavoratori che non devono essere in alcun modo incentivati a correre rischi, questa misura sarà limitata nell'ambito dell'anno solare al valore massimo di 1.500 euro per singola Impresa.

Al fine di assicurare lo sviluppo delle Imprese locali, la misura prevista nel presente articolo si applica nella misura del 50% alle Imprese presenti in meno di 12 Province.



### **Articolo 14**

#### **Dotazioni di sicurezza**



La Impresa si impegna a mettere a disposizione dei Rider, a titolo gratuito:

- almeno un indumento ad alta visibilità per tutti i Rider, in particolare, un giubbotto catarifrangente;
- caschi omologati per i Rider che svolgono consegne attraverso la propria bicicletta ovvero il proprio ciclomotore e/o motociclo;
- almeno un dispositivo di protezione individuale quale mascherina facciale FFP2 che il Rider dovrà indossare obbligatoriamente secondo il protocollo emergenza da Covid-19 riportato in epigrafe.

Le singole Imprese metteranno a disposizione dei Rider dotazioni sostitutive, in caso di usura e su loro richiesta. Nello specifico i Rider avranno diritto, su richiesta alla singola impresa, alla sostituzione del casco fornito dopo lo svolgimento di 4.000 (quattromila) consegne effettuate con la singola impresa ed alla sostituzione dell'indumento ad alta visibilità, su richiesta, fornito dopo lo svolgimento di 1.500 (millecinquecento) consegne effettuate con la singola impresa.

Le Imprese potranno mettere a disposizione dei Rider ulteriori dotazioni di sicurezza nonché ulteriori strumenti di lavoro, nell'ambito degli stessi contratti di lavoro autonomo disposti dal presente C.C.N.L., senza che le stesse costituiscano indice di subordinazione.

I Rider potranno utilizzare o meno i beni ricevuti, restando interamente responsabili per lo svolgimento della propria attività con strumenti adeguati e nel rispetto di ogni requisito legale.

## **Articolo 15**

### **Diligenza del Rider, riservatezza e pluricommitenza**

Il Rider è tenuto ad agire con lealtà e buona fede. Il Rider ha l'obbligo di eseguire l'eventuale prestazione con diligenza, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Contratto e nel contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e riservatezza.

Il Rider dovrà rispettare il riserbo ed il segreto professionale su qualsiasi dato o informazione cui verrà a conoscenza e mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza nei rapporti con gli utenti ed i clienti.

Il Rider potrà prestare la sua attività anche a favore di terzi, anche qualora l'attività svolta in favore dei terzi si ponga in concorrenza con quella della Impresa committente.





## **Articolo 16**

### **Assicurazione Inail**

Il Rider ha diritto alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come previsto dall'art. 47 ter del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 17**

### **Assicurazione per danni contro cose e terzi**

L'Impresa garantirà al Rider una copertura assicurativa, indipendentemente dal mezzo utilizzato, contro eventuali danni a cose o a terzi che questi dovesse arrecare in occasione dell'esecuzione delle prestazioni di lavoro oggetto del contratto di lavoro autonomo.

Restano a carico del Rider gli obblighi assicurativi previsti dalla legge in relazione al tipo di mezzo utilizzato per l'espletamento della prestazione.


## **Articolo 18**

### **Obblighi di sicurezza e formazione**

Le Parti, presupponendo che la salvaguardia e la tutela del lavoratore sia elemento fondante, non solo relativamente agli obblighi previsti per legge, ma anche per l'effettiva salvaguardia del lavoratore in termini di sicurezza, e di patrimonio sociale, precisano quanto segue.

Le Imprese promuovono la salute e lo svolgimento da parte del Rider della propria attività in totale sicurezza. Al riguardo, ai sensi dell'articolo 47 ter, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese:

- a) assicurano l'applicazione del D.Lgs. 81/2008, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 47 bis e 47 ter del D.Lgs. 81/2015;
- b) consegnano a ciascun Rider l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) mettono a disposizione dei Rider, a titolo gratuito, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come disposto dal precedente articolo 14;
- d) assicurano, a proprie spese, percorsi di formazione per i Rider in materia di sicurezza stradale e trasporto e conservazione degli alimenti tramite impresa e-learning, anche organizzati collettivamente dalle Parti.



## **Articolo 19**

### **Ulteriori opportunità formative**

Le parti consapevoli che la competitività delle imprese nel settore si realizza sul patrimonio di competenza dei lavoratori, intendono rafforzare la formazione professionale settoriale.

A tal fine, per garantire un adeguato standard professionale, i Rider potranno accedere a una attività specifica di formazione/informazione e/o aggiornamento professionale, che le Imprese o le Parti potranno mettere a disposizione.

## **Articolo 20**

### **Pari Opportunità**

Le parti convengono di realizzare interventi che favoriscano parità di opportunità uomo/donna nel settore, anche attraverso attività di studio e di ricerca, finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a favore del Rider.

## **Articolo 21**

### **Tutela della privacy**

La Impresa dovrà trattare i dati personali del Rider nel pieno rispetto della normativa privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 22**

### **Contrasto al caporalato ed al lavoro irregolare**

Le Parti contestano e condannano qualsiasi forma, individuale e/o associativa, che produca situazioni di irregolarità così come di caporalato.

Le Imprese assicureranno ogni e più opportuna iniziativa finalizzata ad escludere e per l'effetto debellare situazioni fraudolente e di irregolarità.

In particolare a seguito della collaborazione stabilita con le Autorità Competenti, le Imprese prenderanno le seguenti misure:

- è vietato al Rider che ha accettato una proposta di consegna di farsi sostituire da terzi;
- sarà istituito un registro delle società autorizzate, in base ai criteri concordati, allo svolgimento di attività di consegna di beni tramite imprese;
- sarà istituito un gruppo di lavoro "task force" che collaborerà con le Autorità competenti in materia al fine di individuare e adottare ogni eventuale iniziativa finalizzata a rendere efficace l'azione di contrasto di cui sopra.





## **Articolo 23**

### **Assistenza fiscale**

Le sigle firmatarie, per parte lavoratori, si dichiarano disponibili ad offrire un servizio di assistenza fiscale (dichiarazioni dei redditi/fatturazione mensile/F24) ai Rider iscritti che ne faranno richiesta.

## **Articolo 24**

### **Commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale**

Le Parti concordano sulla costituzione di una apposita Commissione Paritetica Partecipativa Nazionale avente il compito di:

- a) garantire la corretta applicazione e il rispetto delle norme contenute nel presente Contratto ed esaminare eventuali controversie interpretative in merito allo stesso;
- b) monitorare le informazioni fornite da parte delle Imprese relative alla stipula, alle cessazioni ed ai rinnovi dei contratti di lavoro, allo sviluppo ed evoluzione del mercato, nonché eventuali criticità;
- c) valutare l'eventuale attivazione di politiche attive per il lavoro in favore del Rider;
- d) monitorare e programmare interventi relativi al contrasto al caporalato e al lavoro irregolare;
- e) istituire e regolamentare un eventuale Ente Bilaterale per il settore;
- f) gestire e applicare eventuali strumenti di welfare;
- g) implementare ogni altra azione o previsione che le Parti dovessero ritenere utili e necessarie al lavoro ed alla tutela dei Rider;
- h) intraprendere e mantenere relazioni con i decisori politici e istituzionali, nell'interesse dei lavoratori e delle imprese del settore, anche per dare piena attuazione alle misure previste, sul punto, dal D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

La commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale è composta dalle parti firmatarie del presente Contratto e nello specifico saranno individuati e comunicati n. 5 soggetti effettivi e 5 supplenti, per ogni parte. Il mandato durerà per tutta la vigenza del presente Contratto.



## **Articolo 25**

### **Bilateralità**

Le Parti riconoscono nella bilateralità lo strumento per ricercare le migliori condizioni integrative ai fini dell'erogazione di strumenti di welfare e di assistenza a favore dei Rider, rimandando gli atti costitutivi di un Ente Bilaterale del settore o l'eventuale scelta di utilizzo di un Ente Bilaterale pre-esistente, e le modalità di contribuzione allo stesso, alla competenza della Commissione di cui al precedente articolo 24.

## **Articolo 26**

### **Diritti di informazione**

Le Parti firmatarie del presente Contratto si incontreranno una volta all'anno, di norma entro il primo trimestre, al fine di scambiarsi informazioni e svolgere un esame congiunto sullo stato di attuazione del presente Contratto.

## **Articolo 27**

### **Convenzioni**

Le Parti concordano che ciascuna Impresa valuterà la possibilità, di sottoscrivere specifiche convenzioni con società terze al fine di offrire beni e/o servizi al Rider a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.

## **Articolo 28**

### **Diritti sindacali**

Ai fini di consentire l'esercizio del diritto di associazione sindacale costituzionalmente garantito, il Rider, e lavoratori riconducibili a tale qualifica, potranno rilasciare delega finalizzata alla trattenuta del contributo associativo sindacale a favore dell'Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto. Le Parti identificheranno le migliori modalità per dare esecuzione alla presente misura, tenendo in considerazione le esigenze dei Rider assoggettato all'emissione dei documenti fiscali verso le Imprese.

Relativamente alla agibilità sindacale, le Parti riconoscono ai 5 componenti di nomina sindacale, che saranno individuati per la Commissione Nazionale di cui al precedente articolo 25, un corrispettivo giornaliero di euro 70,00 (settanta/00) a componente per ogni giornata di attività nonché il rimborso delle spese di spostamento per coloro che interverranno da fuori del comune di propria residenza.





Per i lavoratori Rider che assumeranno il ruolo di dirigenti sindacali, designati dall'Organizzazione Sindacale sottoscrittrice del presente Contratto, le Parti riconoscono un numero massimo complessivo annuo di 1.500 ore, da calcolarsi in maniera forfettaria in euro 12,00 (dodici/00), per l'esercizio del ruolo e delle prerogative sindacali.

## **Articolo 29**

### **Rinvio alla legge**

Per quanto non previsto nel presente Contratto, opera il rinvio alle disposizioni di Legge.

## **Articolo 30**

### **Decorrenza e durata**

Il presente Contratto Collettivo Nazionale decorre dal 1.01.2022 e avrà vigore per anni tre.

Le Parti si impegnano a presentare in tempo utile un elaborato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Si intenderà rinnovato, con pari durata, se non disdetto, da una delle Parti stipulanti, a mezzo di formale comunicazione, almeno 3 mesi prima della scadenza.

Three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive 'A'. The second signature in the middle is a stylized 'S'. The third signature on the right is a more legible cursive signature, possibly reading 'Giovanni Pina'.